

Testo provvisorio delle modifiche approvate dalla Commissione - riunione del 28 febbraio 2011

Testo vigente	Proposta di modifica
STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO	STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO 1	
Principi	
Art. 1. Personalità giuridica	
1. Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo.	
2. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.	2. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.
3. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.	3. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilità.
4. Il presente Statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.	
5. Il sigillo ufficiale è quello dell'Antica scuola medica salernitana.	5. Il sigillo ufficiale è quello dell'Antica scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini.
6. Le prerogative, gli onori e i distintivi spettanti all'Antica scuola medica salernitana e ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati.	6. Assorbito dal comma precedente.
Art. 2 Finalità istituzionali	
1. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna charta sottoscritta dalle università dei Paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.	

2. L'Università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.	
3. Come suo fine primario, l'Università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.	
4. L'Università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti.	
5. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.	
6. L'Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.	
7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.	
8. L'Università concorre all'elaborazione del piano nazionale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed alla relativa programmazione pluriennale.	8. L'Università partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali.
9. L'Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.	
10. L'Università assicura l'apporto della Facoltà di Medicina e chirurgia e delle strutture di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.	10. L'Università assicura con l'apporto della Facoltà di Medicina e chirurgia e di tutte le strutture di ricerca la realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.
Art. 3. Ricerca	
1. L'Università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.	
2. In attuazione del principio della libertà della ricerca l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori l'autonomia individuale nella scelta dei	

temi e dei metodi di ricerca, nonché l'accesso alle risorse economiche, l'utilizzazione delle strutture, la collaborazione del personale tecnico-amministrativo e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca. È altresì garantito l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifiche e di servizio, secondo modalità definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi.	
3. L'Università valuta i risultati della ricerca e verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse, ad essa destinate, da parte delle strutture e dei singoli ricercatori.	3. L'Università attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.
Art. 4. Didattica	
1. L'Università provvede alla formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il Regolamento didattico di Ateneo.	1. L'Università provvede ai diversi livelli di formazione e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università attua quanto previsto dal precedente comma attraverso l'attività delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attività di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti.	
3. L'Università assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione dell'attività formativa.	3. L'Università persegue la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attività formativa.
4. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione di cui al comma precedente.	4. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione di cui al comma precedente.
5. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica.	
6. L'Università organizza attività e corsi di orientamento e tutorato indirizzati alla scelta del corso di studio, al sostegno negli studi universitari e all'accesso nel mondo del lavoro, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.	
7. L'Università, anche in concorso con soggetti pubblici e privati, promuove e organizza corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle	

<p>varie professioni ed altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente, corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.</p>	
<p>8. L'Università incoraggia le attività formative autogestite dagli studenti.</p>	
<p>9. L'Università verifica la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di criteri di valutazione oggettivi, anche con il contributo degli studenti.</p>	<p>9. L'Università verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.</p>
<p>Art. 5. Diritto allo Studio</p>	
<p>1. L'Università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.</p>	
<p>2. L'Università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Università prevede altresì la valutazione da parte degli utenti della qualità dei servizi forniti.</p>	<p>2. L'Università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Università dispone altresì la valutazione della qualità dei servizi forniti.</p>